

COMUNE DI GRAMMICHELE

Piano Attuativo del Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO I

COSTRUZIONE DEL CIMITERO

Art. 1 - Piano Attuativo

1. Essendo il Piano Attuativo lo strumento che regola la pianificazione generale di tutto l'organismo cimiteriale, sia per quanto riguarda l'organizzazione dell'ambiente, che per le modalità di attuazione, tutte le attività svolte all'interno del cimitero, nonché quelle inerenti ad esso, devono rispettare i vincoli e le prescrizioni in esso contenuti.
2. Il Piano Attuativo è stato redatto in osservanza al D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 e successive modifiche e integrazioni; al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato dal Comune di Grammichele nel 1995, con i successivi aggiornamenti; alla circolare 24 giugno 1993, n° 24, al T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 e a tutte le leggi sia nazionali che regionali in materia di impianti cimiteriali. Per le norme non espressamente contenute nel presente regolamento si fa riferimento a quanto riportato nel comma 4 dell'art. 69 del presente regolamento.
3. La presente normativa, unitamente allo stato di fatto e di progetto, deve essere aggiornata ogni cinque anni ed ogni qual volta intervengono nuove disposizioni di legge o eventi straordinari.
4. Il Piano Attuativo, deve essere adottato, dalla Giunta Municipale, entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. Il Piano Attuativo deve essere sottoposto al parere preliminare dei responsabili dell'A.S.L. (azienda sanitaria locale), ai sensi dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
6. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Attuativo per verificare tutte le variazioni delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
7. Nelle more di adozione del Piano Attuativo, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
8. Le Norme di Attuazione sono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Progetti, studi e relazioni per impianti cimiteriali

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica, questi devono essere deliberati dal Consiglio comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie (art. 228 del T. U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni e integrazioni; art. 3 della legge 21 marzo 1949 n° 101; art. 1 della legge 20 luglio 1952, n° 1007; art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n° 850; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n°8).
2. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati alle diverse tipologie di sepoltura.
3. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste, quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché gli impianti tecnici.

4. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
5. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato nella circolare del 24 giugno 1993, n° 24 (Approvazione dei progetti cimiteriali).

Art. 3 - Dimensionamento dell'area

1. La superficie dei lotti di terreno per i campi di inumazione, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni, deve essere calcolata sulla base delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.
 - a) Nel calcolo, si deve tenere conto dell'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni.
 - b) Per un periodo diverso dal decennio l'area deve essere calcolata proporzionalmente. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni, di cui al comma 1 dell'art. 55 del presente regolamento.
 - c) Si deve tenere conto, inoltre, dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
2. Nell'area di cui al comma precedente non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali, aree a verde e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
3. Il dimensionamento dell'area deve tenere conto delle diverse destinazioni e delle infrastrutture sotto elencate:
 - a) recinzione;
 - b) ingressi;
 - c) uffici comunali (archivio);
 - d) mensa e spogliatoi, se necessari;
 - e) camera mortuaria;
 - f) camera di osservazione e obitorio;
 - g) sala di autopsia;
 - h) sala per celle frigorifere, se necessaria;
 - i) cappella per cerimonie religiose;
 - j) depositi e magazzini;
 - k) forno crematorio, se necessario;
 - l) servizi igienici per il pubblico e il personale addetto al cimitero;
 - m) campi di inumazione (comuni e/o per sepolture private);
 - n) ossari e cinerari;
 - o) sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - p) sepolture a sistema tumulazione in edifici collettivi (loculi);
 - q) campi per sepolture di religione non cattolica;
 - r) aree per sepolture da destinare a uomini illustri e/o benemeriti;
 - s) viali interni ed aree a verde;
 - t) area di rispetto cimiteriale;
 - u) parcheggi e chioschi.

Art. 4 - Destinazione, caratteristiche dell'area e del terreno

1. L'individuazione urbanistica dell'area è di primaria importanza in quanto deve tenere conto di fattori demografici ed ambientali.
L'ubicazione dell'impianto cimiteriale è condizionata da valutazioni di carattere igienico-funzionale, quali:
 - a) decentramento in zona periferica ed appartata per favorire la sacralità del luogo;
 - b) facilità di comunicazione viaria alla rete urbana, ma non in adiacenza ad arterie principali di grandi traffico;
 - c) indagini geotecniche della composizione granulometrica e della falda sotterranea per determinare l'idoneità del terreno alla mineralizzazione delle salme ed evitare l'inquinamento delle acque sotterranee;
 - d) possibilità di allacciamenti alla rete degli impianti urbani (acqua, luce, fognatura, ecc.) senza oneri particolarmente gravosi;
 - e) studio dell'impianto di canalizzazione delle acque meteoriche per il loro smaltimento in direzione opposta al centro abitato;
 - f) analisi dell'andamento dei venti del luogo, onde assicurarsi che questi non soffino in direzione della città, evitando così eventuali contaminazioni dell'ambiente.
2. Nell'intero complesso cimiteriale sono individuate le seguenti aree:
 - a) *campi per sepolture a sistema di inumazione (comuni e per sepolture private);*
 - b) *aree per sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività;*
 - c) *cinerari per la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione della salma;*
 - d) *reparti speciali per le comunità professanti un culto diverso da quello cattolico;*
 - e) *reparti riservati ad uomini illustri e/o cittadini benemeriti;*
 - f) *aree per le tumulazioni in edifici collettivi (loculi);*
 - g) *ossario comune;*
 - h) *aree destinate ai servizi generali (deposito di osservazione, camera mortuaria e obitorio, sala per autopsie, sala per celle frigorifere, archivio, servizio di custodia, servizi igienici, depositi, magazzini ecc...);*
 - i) *viali ed aree a verde;*
 - j) *parcheggi.*
3. Nel cimitero devono essere ricevuti e seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione, senza alcuna distinzione d'origine, di cittadinanza o religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, indipendentemente dalla residenza che avevano in vita;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al comma 8 dell'art. 57 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
4. Il complesso cimiteriale deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori, deve inoltre essere provvisto di un adeguato numero di estintori.
5. Il complesso cimiteriale deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, se necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato alle sepolture a sistema di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. CARATTERISTICHE DEL TERRENO:

Il terreno del cimitero deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, asciutto e dotato di adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua, in modo da facilitare il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

- a) Le condizioni precedenti potranno essere realizzate artificialmente con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità e ne correggano lo stato di aggregazione fisica.
- b) La falda dovrà trovarsi ad una distanza opportuna dal piano di campagna, e avere un'altezza tale da essere in piena o, in ogni caso, con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, distanziando dal fondo della fossa per inumazione di almeno 50 cm e, perciò, essere a non meno di metri 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato.
- c) Tali condizioni, ove già naturalmente non esistano, dovranno essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profonde, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimenti di detta falda.

Art. 5 - Competenze comunali, regionali e nazionali

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n° 1265) provvede al servizio di seppellimento nel civico cimitero.
L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
2. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo del coordinatore sanitario.
3. Alla manutenzione, alla custodia e a tutti gli altri servizi cimiteriali di propria competenza, il Comune provvede secondo le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge n° 142 del 8 giugno 1990.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, e tutte le funzioni di custodia, ordine, vigilanza, manutenzione di aree di competenza comunale, gestione degli archivi, rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni, sono di pertinenza del cimitero e competono esclusivamente al Comune in cui esso è ubicato, salvo disposizioni specifiche espresse nel presente regolamento.
5. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso da quello del cimitero, fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste ad una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall'art. 340 del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.
6. Il Ministro per l'interno ha la facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel presente regolamento.
7. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
8. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorzianti in ragione della loro popolazione.
9. Per quanto riguarda la nuova struttura della sanità pubblica si fa riferimento alla circolare del 24 giugno 1993, n° 24.

Art. 6 - Fascia di rispetto, recinzione, ingressi e alloggio del custode

1. FASCIA DI RISPETTO:

- a) I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati, così come previsto dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie.
- b) Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n° 1428 e successive modifiche.
- c) E' vietato costruire intorno agli stessi, nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri.
- d) Le disposizioni di cui al punto a) e c) del presente comma non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
- e) Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa, deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
- f) Il Prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di 200 metri dai centri abitati.
- g) Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongono ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto del cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri comuni.
- h) Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del presente punto può essere deliberata la sanatoria purchè detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.
- i) I provvedimenti del Prefetto devono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e potranno essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.
- j) Il Ministero dell'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.

2. RECINZIONE:

Il cimitero deve essere recintato, per tutto il perimetro, da un muro o altra idonea recinzione non inferiore a metri 2,50 rispetto alla quota del piano esterno di campagna.
Su di essa devono essere ubicati gli ingressi.

3. INGRESSI:

Il numero degli ingressi deve essere proporzionato alla dimensione e all'importanza del cimitero.

Accanto all'ingresso principale è opportuno prevedere un locale di pronto soccorso, in caso di eventuali malori, in cui possono incorrere i dolenti, è da prevedere inoltre un telefono pubblico a disposizione dei visitatori.

4. ALLOGGIO CUSTODE:

Non è obbligatorio prevedere il custode con il relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di tutte le operazioni amministrative, nonché di tutte le altre incombenze che a questo vengono specificatamente ascritte nel presente regolamento.

Art. 7 - Orario di visita

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale fissato da un'ordinanza del Sindaco.
2. I visitatori possono entrare fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

3. I visitatori, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del responsabile dei servizi cimiteriali, possono visitare il cimitero fuori orario solo per comprovati motivi da accertare.
4. L'avviso di chiusura del cimitero viene segnalato, dal personale addetto, a mezzo di segnali acustici, almeno quindici minuti prima della scadenza dell'orario, e da appositi cartelli posti agli ingressi, in modo tale che la chiusura avvenga entro l'ora prevista.

Art. 8 - Manutenzione comunale, ordine e vigilanza

1. I cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il Comune provvede ad evitare che all'interno del proprio cimitero si verifichino situazioni di pericolo nei confronti dei visitatori, del personale cimiteriale e dei manufatti.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco, se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
4. Il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per atti commessi dal personale non addetto, non autorizzato o estraneo al suo servizio e/o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
6. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito venga rilevato penalmente.
7. La falciatura avrà luogo, nel cimitero, in opportuni periodi stabiliti dall'Amministrazione comunale.
8. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ad esso.
Oltre alle disposizioni contenute nell'art. 12 del presente regolamento, in particolare è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori;
 - b) a utilizzare un abbigliamento decoroso e consono al luogo;
 - c) a fornire, ai visitatori, tutte le informazioni di sua competenza.
9. Al personale del cimitero è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dell'area cimiteriale, per conto di privati, attività di qualsiasi tipo estranee ai propri incarichi, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte dei visitatori, di ditte o enti;
 - c) segnalare, ai visitatori, nominativi di imprese che svolgono attività inerenti al cimitero, anche se non costituiscono informazioni di carattere promozionale o commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività, a scopo di lucro, inerente al cimitero, sia all'interno che al di fuori di esso;
 - e) trattenere per proprio conto o in favore di terzi, oggetti rinvenuti o recuperati all'interno del cimitero.
10. Salvo che la violazione non costituisca un reato più grave, l'inosservanza degli obblighi o dei divieti sopra esposti e di tutti quelli menzionati nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
Per ogni violazione inerente alle prescrizioni del presente regolamento è prevista, inoltre, una sanzione amministrativa, così come previsto dal comma 12 dell'art. 69 del presente regolamento.
11. Il personale cimiteriale deve essere sottoposto a vaccinazione antitetanica, nonché a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

12. Il personale addetto è autorizzato, senza obbligo di preavviso nei confronti del concessionario e/o degli aventi diritto, ad eliminare o sradicare piante, fiori, aiuole, vasi, ecc... e tutto ciò che insiste al di fuori dell'area di pertinenza delle sepolture o che non è conforme con il presente regolamento, così come previsto dall'art. 33 e dal comma 11 dell'art. 69 dello stesso.

Art. 9 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti tutti i servizi di interesse pubblico classificati tali dalla legge.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute a causa di malattie infettive-diffusive;
 - d) l'utilizzo delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, così come previsto dal comma 1 dell'art. 16 del presente regolamento;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) l'inumazione in campo comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se facciano carico, secondo quanto specificato dal successivo comma.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno, viene stabilito dal Sindaco, che ne ha responsabilità civile e contabile sulla base della situazione economica della famiglia.
3. Le quote per i servizi a pagamento sono stabilite dal tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria che è parte integrante e contestuale del presente regolamento.
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n° 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione stessa.

Art. 10 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli causati dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri con i relativi locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Chiunque faccia richiesta di un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione, cremazione, costruzione ...) o di una concessione, s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.
3. In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. L'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto fino a quando non verrà raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza, di ultima istanza, del giudice.

Art. 11 - Registri, planimetrie e regolamenti

1. Il cimitero ha l'obbligo di avere almeno un responsabile del servizio il quale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé tutti i documenti e l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'art. 57 del presente regolamento; egli inoltre dovrà registrare giornalmente, sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo dove sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. Il registro di cui sopra, conservato presso l'archivio, situato nell'edificio che ospita i locali di servizio, all'ingresso del cimitero, deve essere messo a disposizione del pubblico. Detto registro, denominato "mappa" è un documento probatorio, in particolare deve contenere:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del/i concessionario/i;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo all'introduzione o alla rimozione delle salme, resti o ceneri, dalla sepoltura;
 - j) gli estremi del luogo di provenienza o destinazione.In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali. E' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento, debba coincidere con quello riportato nella piastrina in piombo applicata al feretro, a cura del personale addetto.
3. Ad ogni posizione di mappa deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che deve trovare riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. E' consentito l'utilizzo di sistemi informatici delle registrazioni; in tal caso i registri di cui al presente articolo devono essere stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Una copia del supporto magnetico deve essere consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.
5. Ogni registro di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
6. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, mentre l'altro dovrà rimanere presso il servizio di custodia del cimitero.
7. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 di tutto il complesso cimiteriale esistente nel territorio comunale estesa anche alle zone circostanti, comprendente le relative zone di rispetto, da conservare presso l'archivio del cimitero, sito all'ingresso dello stesso.

- a) La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni, quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
8. Sono da tenere, all'ingresso e nell'archivio cimiteriale, ben visibili al pubblico:
- a) l'orario di apertura e chiusura del civico cimitero;
 - b) una copia del presente regolamento e delle Norme di Attuazione;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) la planimetria di cui al comma 7 precedente e al comma 4 al punto b) dell'art. 6 delle Norme di attuazione;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n° 241.
9. L'ufficio competente, sulla scorta del registro di cui ai commi precedenti, deve annotare, in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.
Detto elenco costituisce lo schedario dei defunti dell'anagrafe cimiteriale.
In ogni scheda devono essere riportati:
- a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.
10. Il personale addetto, oltre ai documenti di cui sopra ha il compito di compilare uno schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Tale elenco deve essere predisposto, ogni anno, entro il mese di settembre.

Art. 12 - Divieti

1. E' fatto obbligo al personale addetto e ai visitatori di tenere un contegno dignitoso, nell'abbigliamento e in tutte le altre manifestazioni.
Oltre alle disposizioni contenute nell'art. 8 del presente regolamento, in particolare e' vietato:
- a) entrare con biciclette, pattini, monopattini e tutti i veicoli e motoveicoli non autorizzati;
 - b) introdurre oggetti irriverenti o contrastanti con le caratteristiche del luogo;
 - c) rimuovere fiori, piante, ornamentazioni, lapidi ecc..., dalle tombe altrui;
 - d) portare all'esterno del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - e) fumare, cantare, suonare o parlare ad alta voce;
 - f) danneggiare sepolture, manufatti, aiuole, alberi, fioriere o altro, deturpare e/o scrivere sulle sepolture o sui muri;
 - g) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sopra le sepolture;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali e monumenti funebri senza la preventiva autorizzazione del responsabile d'ufficio, e quella dei familiari del defunto;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare offrendo servizi ed oggetti, distribuendo bigliettini da visita, volantini pubblicitari o svolgendo qualsiasi attività commerciale o di questua;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - k) disturbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione delle salme se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;

- m) l'accesso a tutti i mezzi con portata superiore ai 50 quintali, ai carri a trazione animale, ai mezzi cingolati ed a tutti quei mezzi che possono arrecare danni o molestia;
 - n) sostare con mezzi, ad eccezione delle motocarrozette per portatori di handicap, più del tempo necessario per tutte le operazioni di carico e scarico;
 - o) introdurre all'interno del cimitero ghirlande o corone di fiori, queste dovranno essere trasportate dall'ingresso principale alle pubbliche discariche;
 - p) l'ingresso a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo per le persone non vedenti;
 - q) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il carattere del luogo; ai bambini di età inferiore ad anni 6 se non accompagnati da un adulto;
 - r) costruire e inserire aiuole, fioriere o altro fuori dall'area di pertinenza della sepoltura;
 - s) tutto ciò non conforme alle caratteristiche del luogo, al presente regolamento e alle Norme di Attuazione che ne fanno parte integrante.
2. Gli ingressi sono accessibili solamente ai pedoni, alle carrozzelle e ai feretri, il personale addetto, il personale delle imprese ed i mezzi che devono recarsi all'interno del cimitero, per lavori di manutenzione, ripristino, restauro o costruzione, dovranno entrare dall'ingresso posteriore n.3 (tavola 2 allegata).
 3. Per motivi di salute e/o di età, il Sindaco può concedere l'autorizzazione a visitare le sepolture per mezzo di veicoli.
 4. Coloro che dovessero tenere, all'interno del cimitero, un contegno scorretto e poco dignitoso o che non osservino il presente regolamento in tutte le sue parti, saranno diffidati ad uscire immediatamente dal personale addetto e, se necessario, consegnati direttamente alle forze dell'ordine.

Art. 13 - Soppressione del cimitero

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
 - a) Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente per il territorio.
2. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
 - a) Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
 - b) Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2, le ossa rinvenute devono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.
3. In caso di soppressione del cimitero, gli enti o i concessionari di sepolture private con i quali il Comune è legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto di ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di anni 99, nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente, in superficie, a quello precedentemente concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
4. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n° 285.

5. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
 - a) Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 14 - Imprese pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate all'Amministrazione comunale, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie o enti di culto;
 - b) fornire feretri e tutti gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme nello stesso Comune o in altri;
2. Le imprese, oltre alla licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, devono essere munite dell'autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri o altri articoli funebri e qualora esercenti il trasporto funebre, devono disporre di una rimessa rispondente ai requisiti di cui al comma 18 dell'art. 16 del presente regolamento.
3. Le imprese hanno il divieto di:
 - a) procurarsi servizi in maniera molesta ed inopportuna, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi sospetti di accordo o corruzione all'interno dei luoghi di cura e degenza;
 - b) sostare negli uffici e nei locali comunali oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, con lo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio già predisposto ed accordato a causa di eventuali contestazioni di ordine economico o per altra motivazione di carattere privato;
 - d) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali dove svolgono le attività.
4. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi.

Art. 15 - Diritto di privativa

1. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri viene esercitato con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 del T.U. n° 2578 del 25 ottobre 1925.
2. La privativa e' limitata alla fornitura del carro funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
3. Il diritto di privativa del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui al comma 8 dell'art. 57 del presente regolamento.
4. I privati non sono autorizzati ad esercitare il servizio di trasporti funebri, salvo le disposizioni del successivo comma.
5. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente dei militari e dei componenti della comunità utilizzando i propri mezzi ed osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento; rimangono comunque esenti dall'esercitare il diritto fisso di privativa. Rimangono esenti da altri diritti comunali previsti dal comma 10 al punto b) e 11 dell'art. 16 del presente regolamento.
6. Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui al comma 11 dell'art. 16 del presente regolamento vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue con il

medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

Art. 16 - Modalità di trasporto, carri funebri, rimesse e feretri

1. Il trasporto delle salme, salvo disposizioni speciali, è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Comune quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso.Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
L'azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
2. Il Sindaco ha il compito di fissare l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito; in caso di pluralità di domande si terrà conto dell'ordine di presentazione delle richieste, dell'ora del decesso e delle esigenze delle famiglie.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si devono svolgere le esequie;
 - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - d) il proseguimento fino al cimitero o altro luogo richiesto, seguendo il tragitto più breve.Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze, essere trasportate direttamente al cimitero, ove viene accertata la regolarità dei documenti e la caratteristica del feretro in relazione al tipo di sepoltura cui è destinato secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
4. In caso di arrivo o partenza della salma, con sosta in chiesa limitata alla sola celebrazione del rito religioso e con la successiva prosecuzione al cimitero o, in un altro comune, il trasporto viene effettuato interamente da terzi.
La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.
5. I carri funebri dovranno trovarsi nel luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
6. Non si possono fare altre soste, salvo per casi autorizzati o per forza maggiore, durante il percorso.
7. In casi particolari, il Sindaco, sentito il parere del dirigente del servizio di igiene pubblica, dell'azienda sanitaria locale, può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione, oppure in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
8. I trasferimenti di cui al precedente comma, effettuati prima del funerale, devono essere eseguiti in forma privata e senza corteo.
9. Il trasporto dei cadaveri, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dal presente regolamento deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
10. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi del comma 1 del punto a) del presente articolo.

Nei casi previsti dal presente articolo comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto diprivativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

11. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con gli automezzi di cui al comma 17 del presente articolo, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, così come previsto dal comma 5 dell'art. 15 del presente regolamento.

Il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si deve eseguire con il medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

12. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi e aeromobili battenti bandiera nazionale.

13. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si eseguono le norme del presente regolamento.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

14. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

a) E' da intendersi che non è consentito svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma è consentito vestirla qualora questa sia nuda, o se vestita i nuovi indumenti devono essere posti sopra quelli già indossati.

b) E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

c) Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

d) Per elenco pubblicato dal Ministero della sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1,2,3 dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della sanità.

Le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta a una delle malattie infettivo-diffusive comprese in tale elenco.

15. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA':

a) In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni del regolamento comunale, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato da esso come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo del decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

- c) L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso ad eccezione dei seguenti casi:
 - 1) trasporti di prodotti abortivi di cui al comma 8 dell'art. 57, per i quali è competente l'azienda sanitaria locale;
 - 2) trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del comune di decesso.
- d) Il Sindaco del comune di decesso è tenuto, ai sensi del comma 1 e 5 dell'art. 17 del presente regolamento, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.
- e) Il trasporto dei cadaveri di cui sopra si deve eseguire ai sensi del presente articolo al comma 10 al punto a), unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui al comma 17 del presente articolo.
- f) Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purchè il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

- g) Per incaricato del trasporto della salma è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:
 - 1) da un'impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
 - 2) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142.
- h) La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n° 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nel comma 17 del presente articolo.

16- PERIODI CONSENTITI:

- a) Per il trasporto di cui al comma 19 del presente articolo, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
- b) Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso.
- c) Le prescrizioni del presente comma ai punti a) e b) non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

17- CARRO FUNEBRE:

- a) I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, utilizzati anche per il trasferimento delle salme da sottoporre ad autopsia, per la consegna agli istituti di studio, o il trasferimento al cimitero di nati morti o di feti, deve essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile, deve inoltre essere chiuso, anche provvisoriamente, per impedire la vista dall'esterno.
- b) Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'azienda sanitaria locale competente, che deve controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

- c) Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

18- RIMESSE:

- a) Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza alle norme del regolamento comunale.
Esse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
- b) Salvo le disposizioni di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità di locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente.
- a) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria.

19- FERETRI:

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno massiccio e l'altra di metallo.

- a) La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente saldata (a fuoco o a freddo), tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
- b) Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- c) Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo.
- d) Lo spessore delle tavole della cassa di legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, non deve essere inferiore a mm 25 (20 mm se il cofano è destinato ad inumazione) eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- e) Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte e saldate con collante di sicura e duratura presa.
- f) Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza; nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano formate da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- g) Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro, nel senso della larghezza, mediante collante di sicura e duratura presa, con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.
- h) Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri.
- i) Il fondo deve essere saldamente congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.
- j) La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

La cerchiatura, qualora fossero usate valvole o dispositivi atti a fissare o neutralizzare i gas, o se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido, è ritenuta superflua.

- k) Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.
Non è consentito l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.
- l) Per il trasporto di feretri, da destinare alla inumazione o cremazione, da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 17 comma 7 del presente regolamento, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
Non è da prevedere quindi, né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui al comma j) del presente articolo.
Nel caso di feretro destinato alla tumulazione occorre sia la cassa metallica che la cerchiatura.
Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio comunale, si deve usare una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm, per la tumulazione lo spessore minimo è sempre 25 mm.
E' opportuno che per i cofani destinati alla inumazione e cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.
- m) Oltre i 100 km. è prevista la doppia cassa, anche se destinata ad inumazione e cremazione, quella di legno deve avere uno spessore non inferiore a 25 mm, quella di zinco di 0,66 mm, di piombo mm 1,5; giunti a destinazione la cassa di zinco deve essere opportunamente squarciata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
Per il trasporto oltre i 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati all'inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purchè in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 13 dell'art. 17 del presente regolamento.
Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione.
- n) I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da utilizzare (nonché all'arrivo); si consiglia fare riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata dalle carte stradali dell'Istituto Geografico Militare.
- o) La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dal presente comma, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dal comma 14 del presente articolo dal comma 7 dell'art. 17 del presente regolamento, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.
Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
Il servizio di custodia del cimitero di arrivo deve verificare l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

Art. 17 - Documenti, domande e autorizzazioni per il trasporto

- 1- Il trasporto di salme deve essere autorizzato dal Sindaco, con decreto, a seguito di domanda da parte degli interessati.
- a) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- b) Al decreto deve essere allegata la certificazione del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale di cui al comma o) dell'art. 16 del presente regolamento.

- c) L'incaricato del trasporto di un cadavere, defunto nel Comune o fuori dallo stesso, deve essere munito dell'apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve essere consegnata al custode del cimitero.
- d) L'introduzione di salme dall'estero deve essere autorizzata dal prefetto, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.
Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa, così come previsto dall'art. 339 del R.D. 27 luglio 1934, n° 1265.
- 2- Il feretro che viene consegnato al personale addetto al trasporto, deve essere accompagnato oltre che dall'autorizzazione al trasporto, da quella relativa al seppellimento compresa l'indicazione della destinazione; l'incaricato, giunto a destinazione, dovrà consegnare il feretro e tutti i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 3- Il Sindaco del comune nel quale la salma deve essere trasferita, dovrà essere avvisato del nuovo seppellimento, nonché tutti i sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.
- 4- Il personale addetto al ricevimento dei feretri dovrà compilare un verbale di presa consegna, vidimato dal Sindaco e redatto in duplice copia, da consegnare sia al vettore che al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 5- Se il trasporto di salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al comma 1 del presente articolo deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
- 6- Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, dal Comune ad un altro, oppure in un luogo diverso dal cimitero, nell'ambito dello stesso Comune, deve essere autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni di seguito riportate:
- a) il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento;
- b) qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto deve essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
- 7- Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente comma può essere data soltanto quanto risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dal comma 19 dell'art. 16 e dal comma 13 del presente articolo seguendo le prescrizioni di cui al comma 14 dell'art. 16 e al comma 16 dell'art. 16 del presente regolamento.
- a) Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal comma 9, 10, 11 del presente articolo e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco sopracitato.
- b) Per elenco pubblicato dal Ministero della sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1,2,3 dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della sanità.
Le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta a una delle malattie infettivo-diffusive comprese in tale elenco.
- 8- Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- a) All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 6 del presente articolo.

- 9- I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e rese esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n° 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla convenzione.
- a) Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
 - b) Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto.
Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
 - c) Nei casi previsti dal presente comma il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
 - d) Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938 n° 1055.
- 10- Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata da:
- a) certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al comma 19 del precedente articolo;
 - b) estratto dell'atto di morte in bollo;
 - c) certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dal comma 16 e 19 dell'art. 16 del presente regolamento;
 - d) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;
 - e) certificato medico dal quale risulti la causa di morte;
- L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente, tramite telex, telefax o tramite altro adeguato sistema telematico, la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e i Prefetti della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
- 11- Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso gli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:
- a) nulla osta, per l'introduzione dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui al comma 19 del precedente articolo;
 - c) estratto dell'atto di morte in bollo;
 - d) certificato dell'azienda sanitaria locale attestante che sono state applicate le disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 16 del presente regolamento, e in caso di morti di malattie infettive-diffusive anche quanto previsto dal comma 14 dell'art. 16 e dal comma 7 dell'art. 17 del presente regolamento;
 - e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
- Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
- Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.
- 12- Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni relative al comma 6, 9, 10 e 11 del presente articolo, non è soggetto alle misure precauzionali

igieniche stabilite per il trasporto delle salme dall'art. 16 comma 14 e 17 e dal comma 7 del presente articolo.

- a) Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,66 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.
 - b) Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta deve recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
- 13- Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal comma 19 dell'articolo 16, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
- a) Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.
- 14- La convenzione internazionale di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
- a) Per questi trasporti in tali Paesi è il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.
 - b) L'autorizzazione deve recare le generalità del "de cuius", la data di morte, di cremazione (esumazione o estumulazione) e la destinazione.
 - c) Il trasporto dell'urna o della cassetta dei resti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- 15- Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui al comma 10 e 11 del presente articolo, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri

Art. 18 - Cortei

- 1- Tutte le cerimonie che hanno un rito diverso da quello cattolico hanno bisogno di essere autorizzate dal Sindaco.
- 2- In cortei molto affollati, si deve prevedere uno spazio libero per l'eventuale passaggio dei pompieri, dei servizi di assistenza pubblica o pubblica sicurezza, inoltre il responsabile dell'ufficio comunale, deve, insieme al responsabile del comando di polizia municipale, prevedere opportuni accorgimenti per la circolazione, in modo da favorire lo svolgimento del corteo.
- 3- E' vietato, durante il passaggio di un corteo, salvo casi urgenti e di forza maggiore, disturbare e interrompere in qualunque modo.
- 4- Il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., in caso di morte per malattie infettive-diffusive, dovrà dettare le norme relative al trasporto del cadavere, all'eventuale divieto del corteo, se questo viene ritenuto indispensabile e tutti i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 5- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale, dovrà dettare le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione o la tumulazione.

CAPO III

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 19 - Esecuzione di opere

- 1- Per l'esecuzione di tutti gli interventi ammessi nell'art. 2 delle Norme di Attuazione non riservati all'Amministrazione comunale, gli interessati devono avvalersi, dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2- Alle imprese è vietato svolgere, all'interno del cimitero, azione di accaparramento di lavori e tutte le attività comunque censurabili.
- 3- Il personale delle imprese o quello ammesso dalle stesse ad eseguire i lavori all'interno del cimitero, deve avere un comportamento consono al luogo ed attenersi a tutte le prescrizioni contenute dal presente regolamento.
- 4- Nella costruzione delle sepolture, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnatogli per evitare eventuali danni a persone o manufatti presenti nelle vicinanze.
- 5 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati, di volta in volta, nelle discariche o in altro luogo indicato dal Comune, in orari e seguendo percorsi stabiliti dall'Amministrazione stessa.
- 6- E' vietato invadere spazi altrui, imbrattare o danneggiare opere, alla fine dei lavori l'impresa dovrà ripulire e ripristinare, a sue spese, tutti i manufatti o gli oggetti eventualmente danneggiati.
- 7- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale. E' vietato lavorare nei giorni festivi e in occasione della commemorazione dei defunti, salvo esigenze particolari da valutare volta per volta e da sottoporre all'Amministrazione comunale.
- 8- La circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori è permessa solo seguendo i percorsi e gli orari stabiliti con il responsabile dell'ufficio comunale.
- 9- E' vietato attivare, sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere effettuato il trasferimento dei materiali in un altro spazio destinato dal Comune.
- 10- Il terreno adiacente alla costruzione, nei giorni festivi, deve essere sistemato, riordinato e liberato da eventuali cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.
- 11- In occasione della commemorazione dei defunti, il Sindaco stabilisce le norme di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali occorrenti per la costruzione di sepolture.
- 12- Le imprese, nel periodo indicato dal precedente comma, devono smontare tutte le armature ed i ponteggi e sospendere ogni lavoro.
- 13- E' vietato iniziare o ultimare i lavori nel mese che precede la commemorazione dei defunti; i lavori sono sospesi per tutto il mese di ottobre fino alla decorrenza sopra detta.

Art. 20 - Autorizzazioni e permessi

- 1- Prima di eseguire un lavoro, ad eccezione del caso in cui s'intende costruire il proprio sepolcro familiare, le imprese si dovranno munire di apposita autorizzazione comunale, con validità 12 mesi, rilasciata dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 2- L'autorizzazione che viene rilasciata agli imprenditori privati, è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune, per eventuali danni, a cose o persone, che si possono verificare durante l'esecuzione dei lavori.
- 3- Per le semplici riparazioni, puliture di monumenti, lapidi o croci o per i lavori di ordinaria manutenzione, è sufficiente il rilascio di un permesso da parte del responsabile dell'ufficio competente.

CAPO IV CONCESSIONI

Art. 21 - Atto di concessione

- 1- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinabile e revocabile, su soggetto a regime dei beni demaniali, lasciando integro il diritto d'uso di aree o manufatti che deve risultare da apposito atto contenente le individuazioni della concessione, le clausole e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 2- Il Comune, rilasciando la concessione, conferisce al concessionario il solo diritto d'uso della sepoltura, questa non potrà essere né commerciabile, né cedibile, né tanto meno trasferita a terzi, ma solo retrocessa all'Amministrazione.
 - a) Ognuno di questi atti sopra riportati verrà considerato nullo di diritto.
- 3- Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio enunciati dal presente regolamento.
- 4- L'atto della concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero dei posti salma realizzati o da realizzare, sia fuori terra che interrati;
 - c) la durata;
 - d) la/le persona/e intestataria/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - e) le salme destinate ad essere accolte e i criteri per la precisa individuazione;
 - f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - g) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- 5- Se la concessione è regolata da uno schema di contratto tipo, approvato dalla Giunta municipale, deve essere stipulata ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 6- Ogni concessione cimiteriale deve essere preceduta da una richiesta dei concessionari di assegno di linea e di quota.
- 7- E' concesso l'utilizzo di manufatti costruiti dal Comune per le sepolture a sistema di tumulazione in edifici collettivi (loculi, ossari, cinerari) e/o sepolture per famiglie e collettività (cappelle) ;

- 8- Le sepolture individuate nel precedente comma, ad eccezione delle cappelle, possono concedersi solo in presenza della salma, dei resti o delle ossa.
- 9- E' concesso l'utilizzo di aree per la costruzione, a cura e spese di privati, enti o istituzioni, di:
 - a) sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - b) sepolture a sistema di inumazione per famiglie e collettività purché i campi siano dotati di ossario.
- 10- La concessione può essere effettuata, in casi eccezionali, a favore di un richiedente che abbia superato i 65 anni di età e che dimostri, inoltre, di non avere parenti o affini fino al quarto grado o che sia il coniuge superstite del defunto.
- 11- Le concessioni di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività vengono date in base alla disponibilità, ed osservando come criterio di priorità, la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione delle domande di concessione.
- 12- La concessione non può essere rilasciata a persone, enti o istituzioni che la utilizzano a scopo di lucro o di speculazione.
- 13- Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, salvo diverse indicazioni previste nell'atto della concessione, al concessionario ed alla sua famiglia.
- 14- Il diritto d'uso concesso ad enti o istituzioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- 15- Il diritto d'uso delle sepolture private si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 16- La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta ex collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.
 - a) Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito nell'ottenimento della concessione.
 - b) Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da presentare all'ufficio che dovrà rilasciare il nulla - osta.
 - c) I casi di convivenza con i titolari della concessione, dovranno essere valutati, caso per caso, in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura che viene richiesta dai collaterali e dagli affini.
- 17- L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, va comprovata, dai fondatori del sepolcro, mediante sottoscrizione autenticata e depositata, presso il servizio di polizia mortuaria, almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.
- 18- Tutte le persone che non risultino legate ai titolari della concessione, in uno dei modi sopra descritti, rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura.
- 19- Il Comune deve prevedere e pubblicare uno scadenario delle concessioni in modo tale da poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione per liberare la sepoltura.
- 20- Ogni anno, nel mese di settembre deve essere stilato ed affisso, in prossimità dell'ingresso del cimitero, l'elenco di tutte le concessioni che sono in procinto di scadere.

- 21- Salvo altre disposizioni, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 22- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n° 180, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova l'applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari.

Art. 22 - Canone e deposito cauzionale

- 1- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto dal tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 2- Per le concessioni di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà all'Amministrazione comunale, dopo l'approvazione del progetto, di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente.
- 3- Se il concessionario non dovesse provvedere al pagamento del canone per tre anni consecutivi, il Comune è autorizzato a fare decadere la concessione.
- 4- Se per qualsiasi ragione, la concessione non viene rilasciata, il Comune è tenuto a restituire la somma corrispondente al deposito cauzionale infruttifero di cui al comma 2 del presente articolo.
- 5- Le tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private fuori dal Comune, non possono essere superiori a quelle previste per le sepolture private all'interno dell'area cimiteriale.

Art. 23 - Rinnovo e durata della concessione

- 1- La concessione, dietro corresponsione di un canone previsto dal tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria, può essere rinnovata per un periodo corrispondente a quello della concessione originaria; nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, nonché quella della prima sepoltura.
- 2- E' consentito il prolungamento delle concessioni per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, per raggiungere vent'anni di tumulazione.
Il prolungamento massimo è quello citato nel comma 1 del presente articolo.
- 3- Le concessioni sono a tempo determinato, la durata è fissata in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle famiglie ed alla collettività, in anni 25 per i loculi e le sepolture private individuali.
- 4- I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto a alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

Art. 24 - Assegnazione dell'area

- 1- L'assegnazione dell'area avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, per la priorità si segue la data di presentazione delle domande di concessione.
- 2- Dopo il rilascio della concessione e l'assegnazione dell'area il concessionario ha un anno di tempo, così come prescritto dal comma 1 dell'art. 31 del presente regolamento, per eseguire tutti i lavori, pena la decadenza.

Art. 25 - Divisioni e subentri

- 1- I concessionari possono richiedere, all'Amministrazione comunale, la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione.
- 2- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3- Uno o più concessionari possono, con le stesse modalità, rinunciare al diritto di sepoltura proprio o di chi per essi; in tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari rimasti.
- 4- Ogni richiesta deve essere effettuata e registrata dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, o, in mancanza, dal responsabile del servizio cimiteriale.
- 5- La divisione, l'individuazione di quote separate e la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma solo ed esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6- Più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti dell'Amministrazione comunale, con un atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata al Comune.
- 7- In caso di morte di un concessionario di una sepoltura privata, i propri discendenti legittimi e le persone che hanno titolo sulla concessione, sono obbligati a farne comunicazione all'Amministrazione comunale entro 12 mesi dalla data del decesso; contestualmente dovrà essere effettuata una richiesta di variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto che dovranno inoltre designare un rappresentante della concessione.
- 8- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione viene effettuato dall'ufficio competente, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 21 del presente regolamento, in qualità di concessionari.
Se non viene nominato alcun rappresentante della concessione, il Comune provvederà d'ufficio, individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità, scegliendo tra i concessionari, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 9- Per poter effettuare l'aggiornamento dell'intestazione della concessione è obbligatorio il versamento di una quota prevista dal tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 10- Se scade il termine di due anni per la presentazione della richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

- 11- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e non siano state lasciate disposizioni ad enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 26 - Rinunce

- 1- L'Amministrazione, salvo i casi di decadenza della concessione, ha la facoltà di accettare la rinuncia delle concessioni di aree libere quando:
- a) l'area non sia stata utilizzata per le sepolture a sistema di inumazione o comunque sia libera o liberabile da salme, ceneri e resti;
 - b) non siano state eseguite le opere necessarie per le sepolture a sistema di tumulazione.
- Al concessionario o gli aventi titolo, in questi casi dovrà essere restituita l'intera somma e il deposito cauzionale.
- 2- L'Amministrazione, salvo i casi di decadenza della concessione, ha la facoltà di accettare la rinuncia delle concessioni di aree per le sepolture di famiglie e collettività, per loculi o sepolture private individuali quando:
- a) il concessionario non intende portare a compimento l'opera intrapresa;
 - b) il manufatto sia completamente costruito e libero o comunque facilmente liberabile, da salme, ceneri o resti.
- 3- Nei casi di cui al punto 2 precedente, al concessionario o agli aventi titolo, spetterà, da parte del Comune, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, per le concessioni della durata di 99 anni, un rimborso pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, mentre per le concessioni perpetue verrà restituito il 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- 4- L'Amministrazione ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dalla stessa a condizione che queste siano libere o facilmente liberabili da salme, ceneri o resti.
- 5- Nel caso di cui al punto 4 precedente, al concessionario o agli aventi titolo, spetterà, per le concessioni della durata di anni 99, il rimborso, da parte del Comune, pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; mentre per le concessioni perpetue, il rimborso pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- a) Lo stato di conservazione e la possibilità di un riutilizzo del manufatto verrà valutato da un responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
- 6- La rinuncia non può essere soggetta ad alcun vincolo o condizione.

Art. 27 - Decadenza

- 1- La dichiarazione di decadenza di una concessione, dopo accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio, spetta al Sindaco.
- 2- La decadenza di una concessione si può dichiarare quando:
- a) la sepoltura individuale non sia stata occupata, entro 60 giorni dal decesso, dall'esumazione o estumulazione, da salme o resti per i quali era stata richiesta;
 - b) viene accertato che la concessione è stata chiesta a scopo di lucro o di speculazione;

- c) la concessione del diritto d'uso viene ceduta tra privati o enti;
 - d) il manufatto non è stato costruito entro i termini previsti dall'art. 24 e dal comma 1 dell'art. 31 del presente regolamento;
 - e) la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non sono osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti da questo regolamento;
 - d) vi sia inadempienza verso qualunque altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente regolamento.
- 3- La diffida, in caso di irreperibilità, viene pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 30 giorni.
- 4- Dopo la dichiarazione di decadenza di una concessione, il Sindaco dispone per la traslazione delle salme, ceneri o resti, rispettivamente in campo, ossario o cinerario comune.
- 5- Le opere soggette a dichiarazione di decadenza sono a completa disposizione del Comune che potrà decidere di demolirle o restaurarle a secondo del loro stato di conservazione.

Art. 28 - Estinzione

- 1- Le concessioni si possono estinguere per:
- a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) soppressione del cimitero, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.
- 2- Prima che scada il termine della concessione per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati hanno il diritto di riappropriarsi di tutti i ricordi, elementi mobili, decorazioni ed oggetti contenuti nel manufatto.
- 3- Se alla scadenza del termine, gli interessati non avranno provveduto alla ricollocazione delle salme, resti, o ceneri, il Comune, previo avviso, provvederà alla disposizione rispettivamente in campo, ossario o cinerario comune.

Art. 29 - Revoca

- 1- L'Amministrazione ha la facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando questo sia ritenuto indispensabile o necessario per un ampliamento dell'area cimiteriale, una modifica topografica o per qualunque altra ragione di interesse pubblico.
- 2- La concessione rilasciata, in base al comma precedente, viene quindi revocata dal Sindaco, previo accertamento della fattibilità delle opere da eseguire.
- 3- Al concessionario o agli aventi titolo, verrà concesso, gratuitamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di anni 99, in caso di perpetuità della concessione revocata, l'uso di una equivalente sepoltura, sita nello stesso cimitero.
- 4- Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla tomba originaria a quella nuova, sono tutte a carico dell'Amministrazione.
- 5- Se l'Amministrazione, per i motivi citati nel comma 1 del presente articolo, intende revocare una concessione, dovrà avvisare il concessionario o gli aventi titolo, se noti, altrimenti deve esporre, almeno 1 mese prima, nell'albo comunale, per la durata di 60 giorni, la comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

CAPO V

CONCESSIONI PROVVISORIE

Art. 30 - Atto di concessione, canone e deposito cauzionale, durata della concessione

- 1- La concessione provvisoria, richiesta dalle famiglie dei defunti o da coloro che le rappresentano, viene ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.
- 2- Se il termine della concessione scade senza che la famiglia del defunto o i diretti interessati abbiano provveduto alla estumulazione del feretro, per la definitiva sistemazione e, se non è stata ottenuta una proroga per l'ultimazione dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale, che viene richiesto inizialmente come garanzia, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
 - a) Tale salma, dopo l'inumazione, non potrà più essere tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solamente deposta in sepolture definitive previo il pagamento dei diritti relativi.
- 3- L'Amministrazione, nel caso citato dal comma precedente, tratterà, dal deposito cauzionale, l'importo corrispondente al consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e di tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle opere.
 - a) Data l'impossibilità di determinare esattamente l'importo, tale quota viene fissata forfaitariamente nella misura minima, pari a 1/10 del deposito cauzionale.
- 4- La durata della concessione per la sepoltura provvisoria e' determinata dal responsabile dell'ufficio comunale, e prevede il tempo necessario per l'ultimazione dei lavori, o per la presentazione della domanda, purché sia inferiore ai 18 mesi; i termini possono essere rinnovabili fino ad un totale di 30 mesi.
- 5- Al momento della domanda per la concessione provvisoria viene richiesta, come garanzia, un deposito cauzionale stabilito nelle apposite tariffe del Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 6- Il canone per l'utilizzo della sepoltura provvisoria viene calcolato in trimestri, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria e quello della estumulazione, le frazioni di trimestre vengono calcolate come trimestre intero.
- 7- La concessione e la consegna del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti; l'originale viene conservato presso il Comune.
- 8- E' consentita, con le modalità sopra riportate, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

CAPO VI

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SEPOLTURE

Art. 31 - Approvazione dei progetti

- 1- Per le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 21 del presente regolamento, il concessionario deve presentare un progetto ed eseguire tutte le opere entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza, così come prescritto dall'art. 24 del presente regolamento.

- a) Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorrerà dall'effettiva disponibilità e consegna della stessa.
 - b) Può essere concessa, previa valutazione del Sindaco, una proroga di 6 mesi ai termini di scadenza sopra riportati.
 - c) I progetti devono contenere gli elaborati contenuti nell'art. 3 delle Norme di Attuazione, devono inoltre essere conformi a tutte le disposizioni relative alle tipologie di sepoltura contenute in esse e nel presente regolamento.
- 2- In base al tipo di interventi è necessaria la concessione edilizia o la autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2 delle Norme di Attuazione facenti parte integrante del presente regolamento.
I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario o dal dirigente del servizio di igiene pubblica e della Commissione Edilizia, osservate tutte le disposizioni del presente regolamento.
 - 3- Nell'atto di approvazione dei progetti viene definito il numero delle salme, sia fuoriterra che interrate, che possono essere accolte nei sepolcri, così come prescritto dal comma 3 dell'art. 2 delle Norme di Attuazione.
 - 4- Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
 - 5- Qualsiasi variazione, comprese quelle di carattere ornamentale, se conformi al presente regolamento, devono essere parimenti autorizzate dal responsabile del competente ufficio.
 - 6- Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono subordinate al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissato dal tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria, come garanzia per una corretta esecuzione delle opere e/o risarcimento di eventuali danni.
 - 7- Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente al consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e di tutto quello necessario per l'esecuzione delle opere.

Art. 32 - Controlli

- 1- Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ha il compito di verificare che l'esecuzione delle opere, sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate, nonché a tutte le disposizioni prescritte dal presente regolamento e dalle Norme di Attuazione.
Egli può imporre opportune disposizioni, fare rilievi o contestare anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti legislativi.
- 2- Se, a lavori ultimati, dall'accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale, risulterà la conformità prevista dal comma precedente, al concessionario o agli aventi titolo, verrà rimborsata la quota corrispondente al deposito cauzionale di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
- 3- Se, a lavori ultimati, dall'accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale, non risulterà la conformità prevista dal comma 1 precedente, il concessionario o gli aventi titolo sono tenuti ad eliminare, sostituire e/o modificare tutto ciò che è stato ritenuto non conforme con il progetto approvato, con il presente regolamento o con le Norme di Attuazione, entro 3 mesi dalla data dell'accertamento.

- 4 - Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale è tenuto a controllare, in riferimento alle disposizioni previste dal presente regolamento e alle Norme di Attuazione, anche le sepolture già costruite o le cui concessioni con le relative aree sono state rilasciate; egli può imporre opportune disposizioni, fare rilievi o contestare anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti legislativi.

CAPO VII

MANUFATTI FERETRI E SALME

Art. 33 - Manutenzione e conservazione del manufatto in concessione

- 1- E' fatto obbligo a tutti i concessionari di mantenere in buono stato di conservazione, a proprie spese, con le opere che si ritengono necessarie e con quelle prescritte dal presente regolamento e dalle Norme di Attuazione, il manufatto oggetto della concessione ed inoltre provvedere alla raccolta dei fiori secchi, o resti di altro genere, e di depositarli negli appositi contenitori, in modo tale da contribuire al mantenimento del massimo decoro dell'ambiente.
- 2- La manutenzione delle sepolture private, per le parti costruite o installate dai concessionari, spetta a loro stessi.
La manutenzione comprende:
 - a) interventi ordinari;
 - b) interventi straordinari;
 - c) sostituzione di elementi, restauri e tutte le opere che il Comune ritiene indispensabili ed opportune, sia per motivi di decoro, che di sicurezza, stabilità ed igiene.
- 3- E' consentito l'utilizzo di fiori e piantine sempreverdi, avendo però cura che non siano troppo alte o che non invadano le tombe altrui ed i passaggi attigui, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione.
- 4- Tutti i fiori o le piante trascurate che rendono indecorose le sepolture, verranno tolte o sradicate dal personale addetto che successivamente provvederà alla loro distruzione, così come previsto dal comma 12 dell'art. 8 e dal comma 11 dell'art. 69 del presente regolamento.
- 5- Il responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o la rimozione dalle sepolture di tutti gli oggetti quali: corone, vasi, piante, fiori, aiuole, scale ...ecc., che si estendono dalle aree concesse o che coprono l'epigrafe in modo da renderne difficile la lettura, o che in qualunque forma non si addicono all'estetica del luogo o non sono conformi a quanto disposto dal presente regolamento, così come previsto dal comma 12 dell'art. 8 e dal comma 11 dell'art. 69 dello stesso.
- 6- Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero o di plastica utilizzati come portafiori, così come prescritto dalle Norme di Attuazione.
- 7- Si consente il collocamento di portafotografie purché eseguiti in modo da garantirne la permanenza nel tempo, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione.
- 8- I concessionari hanno la facoltà, previa presentazione di progetto e relativa autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente, di collocare e/o realizzare sulle sepolture, lapidi, monumentini, arredi, ricordi ed oggetti simili, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione.
- 9- L'installazione delle lapidi, dei monumentini, dei copritomba, degli arredi e di tutti gli oggetti consentiti, la manutenzione e la conservazione degli stessi, sono a totale carico dei richiedenti.

- 10- La costruzione delle opere deve sempre essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.
- 11- I concessionari sono obbligati ad eseguire tutti i lavori di messa in opera degli elementi della sepoltura, con diligenza, senza arrecare danni o molestie ad altri concessionari, provvedendo successivamente a tutte le operazioni di pulizia necessarie.
- 12- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore o delle persone a cui sono stati affidati i lavori.
- 13- Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà, previa diffida, agli aventi titolo o ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, alla rimozione dei manufatti pericolanti, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 14- L'acqua delle fontanelle deve essere utilizzata solo esclusivamente per la pulizia e l'irrigazione, per l'uso edile devono essere previsti degli appositi punti di erogazione.
- 15- In caso d'inadempienza l'Amministrazione provvederà all'esecuzione dei lavori necessari addebitando successivamente tutte le spese sostenute ai concessionari stessi, così come previsto dal comma 11 dell'art. 69 del presente regolamento.

Art. 34 - Monumenti, cappelle e loculi a tutela monumentale

- 1- Rientrano in questa categoria tutte le tipologie di sepolture (cappelle, ossario, sepolture a sistema di inumazione e tumulazione) che per particolari caratteristiche storiche, artistiche ed architettoniche, richiedono interventi mirati al recupero, conservazione, tutela e valorizzazione del manufatto stesso, così come previsto dall'art. 10 delle Norme di Attuazione.
- 2- Per questa categoria sono ammessi solamente gli interventi di restauro conservativo, recupero statico, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, sostituzione di elementi, inserimento di epigrafi e portafotografie di cui al comma 2 ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art. 2 delle Norme di Attuazione.
- 3- Gli interventi devono avere lo scopo di mantenere nel tempo quei valori che caratterizzano le sepolture nel loro aspetto estetico, qualificandone l'espressione artistica, architettonica e storica.
- 4- La salvaguardia di questa area deve attuarsi mediante la tutela dei singoli manufatti che lo costituiscono.
- 5- Non sono ammessi, per le sepolture di cui al comma 2 dell'art. 2 delle Norme di Attuazione, interventi di demolizione e ricostruzione.
- 6- Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 10 delle Norme di Attuazione.

Art. 35 - Epigrafi

- 1- Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto, il testo deve essere presentato in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e/o delle eventuali opere da realizzare, così come prescritto dall'art. 3 delle Norme di Attuazione.
- 2- Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo, non sono consentite abbreviazioni.
- 3- Le modifiche delle epigrafi, così come le aggiunte, se consentite, devono essere parimenti autorizzate previa presentazione di un progetto, così come prescritto dal comma 4 dell'art. 3 delle Norme di Attuazione.
- 4- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritture diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 5- Per le dimensioni, i materiali e tutto ciò che riguarda le epigrafi, nonché il loro collocamento, si fa riferimento a quanto riportato nelle Norme di Attuazione.

Art. 36 - Feretri e conservazione delle salme

- 1- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche riportate nel presente regolamento.
- 2- Il dirigente del servizio di igiene pubblica, deve accertare la corrispondenza del feretro, al tipo di sepoltura cui è destinato ed alla lunghezza del tragitto, nonché l'identificazione del cadavere.
Per lo svolgimento di tale servizio è previsto un corrispettivo indicato dalla tariffa del Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 3- Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un'unica fossa.
- 4- La chiusura del feretro deve essere fatta sotto la sorveglianza del personale addetto.
- 5- La salma collocata nel feretro deve essere vestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta nelle lenzuola.
- 6- Se la morte è causata da malattie infettive - diffuse, appartenenti all'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, così come riportato dal comma 14 dell'art. 16 del presente regolamento.
- 7- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica deve dettare le necessarie disposizioni protettive per evitare la contaminazione ambientale, così come riportato dal comma 14 dell'art. 16 del presente regolamento.
- 8- Quando una salma viene esumata o estumulata per essere trasferita in un'altra sepoltura all'interno del cimitero o in un diverso comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e di conseguenza la corrispondenza alla nuova sepoltura.

Il dirigente del servizio di igiene pubblica, se occorre, può prevedere il rinnovo del feretro o il totale rivestimento dello stesso con lamiera metallica in zinco.

- 9- L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
- 10- Ogni cassa deve riportare il timbro, a fuoco, della ditta costruttrice e del fornitore, così come prescritto dal comma 19 al punto k) dell'art. 16 del presente regolamento.
- 11- Su ogni feretro deve essere applicata una piastrina metallica recante, in modo indelebile, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina dovrà contenere la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 11- Per le dimensioni e le caratteristiche dei feretri si fa riferimento alle prescrizioni riportate nel presente regolamento, in particolare nel comma 19 dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 37 - Portafiori e portafotografie

- 1- Per le dimensioni, i materiali e tutto ciò che riguarda portafiori e portafotografie, nonché il loro collocamento, si fa riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione.

Art. 38 - Infissi e aperture

- 1- Per le dimensioni, i materiali e tutto ciò che riguarda infissi e aperture, nonché il loro collocamento, si fa riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione.

Art. 39 - Materiali di rivestimento

- 1- Per i materiali da utilizzare come rivestimento o altro si fa riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione.

CAPO VIII

SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE

Art. 40 - Caratteristiche generali

- 1- Il Comune, a norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, deve avere nel cimitero almeno un reparto a sistema di inumazione, questo, all'aperto e al coperto, deve essere ubicato in suolo idoneo, per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche, fisiche e per livello della falda idrica.
- 2- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree date in concessione.
Il turno ordinario delle inumazione è di 10 anni.
Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato, con ordinanza del Sindaco, in base alle condizioni locali.
- 3- Ogni fossa deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo indicante un numero progressivo e costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
Sul cippo, a cura del Comune, deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile, indicante le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte).

- 4- In sostituzione del cippo, su richiesta degli interessati, è concesso un copritomba e/o una lapide di superficie complessiva non superiore ai 2/3 di quella della fossa.
- 5- I campi di inumazione sono suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
 - a) Determinato un capo saldo del riquadro, si procede al tracciamento del campo secondo quanto previsto nel progetto generale della struttura cimiteriale.
 - b) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 6- La disposizione delle salme nei campi può attuarsi secondo le diverse tipologie:
 - a) binaria: numero due file di fosse limitate da vialetti trasversali di ripartizione;
 - b) ternaria: numero tre file di fosse limitate da vialetti trasversali di ripartizione;
 - c) quaternaria: numero quattro file di fosse limitate da vialetti trasversali di ripartizione.
Nell'area "C" del cimitero è prevista la disposizione di cui al punto a) del presente comma.
- 7- Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa, così come previsto dall'art. 36 del presente regolamento.
- 8- Per tutte le caratteristiche tecniche e le dimensioni relative alle sepolture a sistema di inumazione si fa riferimento a quanto riportato nelle Norme di Attuazione che fanno parte integrante del presente regolamento.
- 9- Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
 - a) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
 - b) L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
 - c) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
 - d) Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza possono essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
 - e) Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
 - f) Il coperchio deve essere congiunto alle tavole laterali mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
 - g) Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
 - h) E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.
 - i) Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
 - j) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- 10- Ad ultimazione dei lavori, compresi i rivestimenti e quant'altro previsto in progetto, il tecnico comunale unitamente all'ufficiale sanitario provvedono a verificare l'idoneità dell'opera e la sua rispondenza al progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla inumazione, così come previsto dall'art. 32 del presente regolamento.

CAPO IX

SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

Art. 41 - Caratteristiche dei loculi

- 1- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o resti, da destinare negli edifici realizzati a cura del Comune e dati in concessione previo versamento di un corrispettivo fissato dall'Amministrazione, o nelle cappelle costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato o permanente, le spoglie mortali.
- 2- Le sepolture a sistema di tumulazione in edifici collettivi sono previste nell'area "C" del cimitero.
- 3- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 4- I loculi possono appartenere ad una struttura a più piani sovrapposti.
- 5- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro; detto spazio, nelle sepolture a sistema di tumulazione collettiva, deve essere previsto preferibilmente lungo il lato più corto del feretro (colombaro di punta).
- 6- La struttura dei loculi o del manufatto, indipendentemente dal procedimento costruttivo (in opera o con elementi prefabbricati), deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 7- Le salme destinate alla tumulazione devono essere raccolte in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dal comma 19 dell'art. 16 e dal comma 13 dell'art. 17 del presente regolamento.
 - a) Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 - b) Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, di volta in volta, in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione; le autorizzazioni già rilasciate precedentemente all'uscita del decreto del Presidente della Repubblica n° 285/1990 sono considerate valide.
 - c) Qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo, così come previsto dal punto precedente, si ritiene superflua la cerchiatura.
- 8- E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

- 9- Per le caratteristiche tecniche e le dimensioni relative alle sepolture a sistema di tumulazione, sia collettive che individuali si fa riferimento a quanto riportato nelle Norme di Attuazione.

Art. 42 - Cappelle interne ed esterne al perimetro cimiteriale

- 1- Nel cimitero sono previste nuove sepolture a cappella. Queste sono ubicate nell'area "C".
- 2- L'edicola funeraria rappresenta una tipologia edilizia che si distacca per monumentalità e valori architettonici dalla cosiddetta "tomba di famiglia" a inumazione.
- a) La costruzione è progettata per contenere più salme in loculi sovrapposti (interrati e fuoriterra) e spazi per i resti.
- 3- Si possono distinguere due tipi di edicole che si differenziano in base alla dimensione. La disposizione interna dei loculi può essere libera purchè si rispettino tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle Norme di Attuazione. E' consentita, all'interno della cappella, la realizzazione di un piccolo ripostiglio.
- 4- Le tumulazioni in loculi o cellette sono oggetto di concessione comunale di durata quarantennale.
- 5- Le cappelle possono realizzarsi solo nelle aree autorizzate e individuate idonee per tali sepolture, è vietato costruire cappelle all'interno dei lotti in cui sono presenti sepolture a sistema di inumazione.
- 6- Ad ultimazione dei lavori, compresi i rivestimenti esterni ed interni e quant'altro previsto in progetto, il tecnico comunale unitamente all'ufficiale sanitario provvedono a verificare l'idoneità dell'opera a la sua rispondenza al progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione, così come previsto dall'art. 32 del presente regolamento.
- 7- Per tutte le caratteristiche tecniche e le dimensioni relative alle sepolture a cappella si fa riferimento a quanto riportato nelle Norme di Attuazione.
- 8- SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO:
- a) A norma dell'art. 341 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore della sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.
- b) Per la costruzione di cappelle private e gentilizie fuori dall'impianto cimiteriale, destinate ad accogliere salme o resti mortali di cui all'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale.
- c) Le spese necessarie per l'ispezione tecnica sono tutte a carico del richiedente.
- d) Per la tumulazione nelle cappelle private di cui al punto a) del presente comma, oltre l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'art. 57, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva il diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

- e) Il Comune non può, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private gentilizie superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
- f) Le cappelle private di cui al punto a) del presente comma, devono rispondere ai requisiti prescritti, dal presente regolamento, per le sepolture private esistenti all'interno del cimitero.
- g) La costruzione e l'utilizzo è consentito quando le cappelle sono circondate, per un raggio di almeno 200 metri, dai fondi di proprietà delle famiglie concessionarie, le quali dovranno rispettare il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
- h) La concessione decade se non vengono rispettate le prescrizioni contenute nel punto e) del presente comma.
- i) Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

CAPO X

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 43 - Caratteristiche generali

- 1- Sono private le sepolture effettuate in aree in concessione a sistema di inumazione che hanno durata superiore a 10 anni.
- 2- Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno dell'area cimiteriale.
- 3- Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
 - a) Nelle aree avute in concessione i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
 - b) Alle sepolture private di cui al presente comma si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
- 4- Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nel Piano Regolatore Cimiteriale.
Per le sepolture private è concesso, nei limiti del presente regolamento, l'uso di aree o manufatti costruiti dal Comune.
- 5- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di cessione secondo quanto riportato nell'art. 21 del presente regolamento.
- 6- Le concessioni previste dal comma 3 del presente articolo sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
 - a) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n° 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

- b) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 13 comma 3 e 4.
- 7- Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del presente regolamento.
- 8- Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
- 9- Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 10- Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
- 11- I singoli progetti di costruzioni di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale competente, così come prescritto dall'art. 31 del presente regolamento.
- 12- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 13- Il Piano Regolatore Cimiteriale Attuativo, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le caratteristiche del suolo, la dimensione delle aree, la suddivisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse, le misure rispettive per adulti e minori di 10 anni d'età, il numero dei posti salma, i diversi tipi di opera, le caratteristiche tecniche e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, elementi prefabbricati, cemento armato), le caratteristiche formali e architettoniche dei manufatti ed i relativi materiali, in conformità con le Norme di Attuazione.
- 14- Le nuove sepolture a sistema di inumazione, previste nell'area "C", ospitano tombe da quattro e otto posti. (modificato in Consiglio Comunale)
- a) Il numero dei posti salma può essere aumentato, in profondità, previa presentazione di un progetto, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2 delle Norme di Attuazione.
- 15- Le sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, si possono catalogare secondo le seguenti tipologie:
- a) monumento funerario a "sarcofago";
b) cappella;
c) cripta.
- 16- Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Art. 44 - Manutenzione

- 1- Per le sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti spetta all'Amministrazione stessa, i concessionari dovranno corrispondere, in base *al*

numero dei posti dati in concessione, un canone annuale previsto nel tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Sono escluse dalla manutenzione:

- a) tutte le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- 2- Per la manutenzione delle sepolture private costruite dai concessionari si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 33 del presente regolamento.
- 3- Il Consiglio comunale, con modalità da stabilire nel provvedimento consiliare, può consentire, in alcuni casi, per le sepolture soggette al canone di cui al comma 1 del presente articolo, la possibilità di chiedere l'affrancazione, in via amministrativa, dell'imposta, per tutta la durata della concessione.

CAPO XI SEPOLTURE PROVVISORIE

Art. 45

- 1- A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere deposto provvisoriamente in un loculo provvisorio.
- 2- La salma, dopo l'inumazione, non potrà più essere tumulata nei loculi a deposito provvisorio.
- 3- Per quanto riguarda le concessioni per le sepolture di cui al comma 1 del presente articolo si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 30 del presente regolamento.

CAPO XII CREMAZIONE

Art. 46 - Impianto di cremazione

- 1- Non e' obbligo del Comune provvedere a dotare il proprio cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso.
- 2- I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
- 3- Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
- 4- La cremazione dei cadaveri deve essere eseguita in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale.
- 5- I progetti di costruzione dei crematori devono essere deliberati dal Consiglio comunale.

- 6- I comuni devono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
- 7- La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
- 8- Il Comune, non essendo provvisto di tale impianto, si avvarrà di quello funzionante più vicino.
- 9- Per tutte le disposizioni relative agli impianti di cremazione, alle modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni e al cinerario comune si fa riferimento a quanto riportato nella circolare 24 giugno 1993, n° 24.

Art. 47 - Documenti

- 1- La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria (testamento in forma "olografa" o reso e depositato presso un notaio) espressa in tal senso dal defunto.
- 2- In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge, e, in difetto, dal parente più prossimo individuato dagli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 - a) La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15.
 - b) Nella dichiarazione, gli interessati devono dichiarare di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente dal "de cuius" di essere cremato.
 - c) L'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.
 - d) E' prevalente la volontà del coniuge, se in vita, se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli in grado più prossimo, in entrambi i casi la condizione essenziale è che il "de cuius" non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione.
 - e) Per ulteriori precisazioni si fa riferimento alla circolare del 24 giugno 1993, n° 24.
- 3- Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o dal parente più prossimo o, ancora, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio dello stato civile.
- 4- Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, quest'ultimo deve inoltre dichiarare che il defunto, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima.
- 5- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

- 6- L'autorizzazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo non può essere concessa se la richiesta non sia stata corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 7- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
- 8- Le tumulazioni in loculi o cellette sono oggetto di concessione comunale di durata quarantennale.
- 9- Nel caso di cremazione di salme per la quale si era preceduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
- 10- La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n° 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui al presente articolo, anche per le salme provenienti da esumazione ed estumulazione.

Art. 48 - Trasporto

- 1- La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti, così come previsto dal comma 14 dell'art. 17 del presente regolamento.
- 2- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restandone autorizzazioni di cui al comma 6,9,10,11 dell'art. 17, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi, così come previsto dal comma 15 dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 49 - Raccolta e conservazione

- 1- E' obbligatorio un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
 - a) L'urna cineraria deve essere aperta da un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune; le ceneri rimarranno in forma indistinta.
 - b) Tale forma di sepoltura è gratuita.
 - c) E' consentita la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in un cinerario comune; il Comune stabilisce l'importo della tariffa corrispondente.
- 2- La raccolta è prevista all'interno della struttura che ospita le sepolture a sistema di tumulazione collettiva ubicata nell'area "C".

- 3- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte, all'interno del cimitero, in apposite urne cinerarie, ermeticamente sigillate con ceralacca, piombo o altro sistema e contrassegnate all'esterno dal nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
- 4- Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
 - a) E' consentita la dispersione delle urne anche negli ossarietti.
 - b) Le tariffe che gli enti morali o privati possono applicare devono essere tali da osservare quanto previsto dal comma 6, 7, 8 dell'art. 43 del presente regolamento.
 - c) Il Consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe.
- 5- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma.
- 6- Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere raccolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati, questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero, destinazione stabile e offrire garanzia contro ogni profanazione.
- 7- Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 25 delle Norme di Attuazione.

CAPO XIII

REPARTI SPECIALI

Art. 50 - Domanda e spese per la concessione

- 1- I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
- 2- Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco, in concessione, un'area adeguata nel cimitero.
- 3- Le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le vigenti tariffe, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 3- I singoli reparti, dimensionati in base al numero di abitanti delle varie religioni, sono annessi al complesso cimiteriale in località appartate e con propri accessi dall'esterno.
- 4- Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato, in vita, l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 51 - Area Riservata ad uomini illustri e cittadini benemeriti

- 1- All'interno del cimitero è riservata un'area per uomini illustri e cittadini benemeriti; il Sindaco potrà disporre dell'assegnazione gratuita dei posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di quei cittadini che si sono distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità; questa è ubicata nell'edificio "A" ospitante le sepolture a sistema di tumulazione collettiva.
- 2- E' possibile istituire, in via eccezionale, altri reparti speciali, previa autorizzazione della giunta municipale, per il seppellimento delle persone decedute a seguito di calamità naturali o appartenenti a speciali categorie.

CAPO XIV OSSARIO COMUNE

Art. 52

- 1- Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 al punto d) dell'art. 55 del presente regolamento e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
- 2- All'interno del cimitero, nell'area "A", esiste un ossario comune destinato ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente.
- 3- La struttura dell'ossario deve essere tale da non permettere la visione delle ossa da parte dei visitatori.
- 4- Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 26 delle Norme di Attuazione.

CAPO XV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53 - Esumazioni ordinarie

- 1- Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2- Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, è preferibile escludere i periodi caldi e quindi svolgerle dal 1 ottobre al 30 aprile.
- 3- Le esumazioni ordinarie vengono effettuate previa ordinanza da parte del Sindaco.
- 4- Annualmente il responsabile dell'ufficio dovrà curare la stesura di elenchi dove vengono indicate le salme che dovrebbero essere esumate, così come indicato dall'art. 11 del presente regolamento.
- 5- L'operazione di esumazione ordinaria inizia con una comunicazione di servizio che deve essere esposta, nell'albo cimiteriale, con congruo anticipo.
- 6- Le ossa raccolte rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate, salvo sia richiesto, dagli interessati, il collocamento in cellette o loculi avuti in concessione nell'ambito dello stesso cimitero, nell'ossario comune.
 - a) Nel primo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dal comma 12 dell'art. 17 del presente regolamento.
 - b) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
- 7- Se i familiari del defunto inoltrano richiesta per la conservazione dei resti, in ossarietto o in tomba privata, sia la raccolta che la traslazione, sono a pagamento, la cifra viene indicata nell'apposito tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 8- Il dirigente del servizio di igiene pubblica ha il compito di stabilire l'eventuale mineralizzazione del cadavere al momento della sua esumazione.
- 9- Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

- a) Trascorso il periodo decennale dell'inumazione il servizio mortuario comunale dovrà procedere alle operazioni di esumazione, dopo aver asportato gli eventuali monumenti funebri privati o cippi comunali.

Mentre per i primi si procede alla demolizione, i cippi comunali dovranno essere trasportati nei magazzini cimiteriali per il successivo utilizzo.

- b) Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità.
- c) Decorso il termine fissato, se il processo di mineralizzazione dei cadaveri continua ad essere incompleto, il Ministro della sanità dispone la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
- d) Quando sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque non può essere inferiore a 5 anni.

10- Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere, per "salme inumate" l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione.

11- Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

12- Le eventuali salme indecomposte, rinvenute nelle operazioni di esumazione, di cui al comma precedente del presente articolo, al punto b), dovranno essere nuovamente inumate in appositi campi, dove non sarà concessa la posa del monumento funerario, ma unicamente una targa con epigrafe di riconoscimento della salma.

13- Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostenze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Art. 54 - Esumazioni straordinarie

1- Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

- a) Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- b) Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

- 2- Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero in comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi sopra indicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, pubblicata nell'apposito elenco del Ministero della sanità, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

- 3- Per elenco pubblicato dal Ministero della sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del decreto del Ministero della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1,2,3 dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della sanità.
Le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta a una delle malattie infettivo-diffusive comprese in tale elenco.

- 4- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte a pagamento, la cifra è indicata dal tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni, la fattura, comprensiva dei costi inerenti il personale e delle operazioni svolte viene trasmessa direttamente al cancelliere.

Art. 55 - Estumulazioni ordinarie

- 1- Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie, sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco, con propria ordinanza, salvo non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua.
 - a) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
 - b) Per le salme estumulate allo scadere delle concessioni della durata di oltre vent'anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
 - c) Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 9 al punto c) dell'art. 53 del presente regolamento.
 - d) Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può prevedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

- 2- Le estumulazioni possono essere richieste dai familiari del defunto, laddove la permanenza del feretro sia inferiore ai 20 anni, oppure per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

- 3- Le estumulazioni vengono effettuate dagli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

- 4- Le ossa raccolte dopo l'estumulazione, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune.

- 5- I resti mortali rinvenuti, di cui al comma precedente del presente articolo, devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, così come previsto dal comma 12 dell'art. 17 del presente regolamento, previa domanda degli aventi diritto.
- 6- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte a pagamento, la cifra è indicata dal tariffario del Regolamento di Polizia Mortuaria.
 - a) Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R .D. 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni, la fattura, comprensiva dei costi inerenti il personale e delle operazioni svolte viene trasmessa direttamente al cancelliere.
- 7- All'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'ufficio, previa richiesta da parte degli interessati, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, in seguito ad una idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, in tal caso, la successiva estumulazione si potrà effettuare solo se sono decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 8- E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio del cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
- 9- Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
 - a) Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
- 10- Per le estumulazioni si applicano le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 54 comma 1 del presente regolamento.

Art. 56 - Oggetti, sostanze e materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

- 1- Gli aventi diritto, al momento della richiesta delle operazioni di esumazione o estumulazione o, in ogni caso, prima che esse vengano eseguite, qualora si presuma possano rinvenirvi oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia.
- 2- Gli oggetti richiesti e rinvenuti, devono essere consegnati agli aventi diritto che hanno inoltrato la domanda; per ogni consegna deve essere redatto un verbale, in duplice copia, uno da consegnare al reclamante e l'altro da conservare tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.
- 3- Gli oggetti rinvenuti in occasione di operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che dovrà tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi qualora questi non avessero ancora presentato la domanda per il loro ritiro.
 - a) Decorso tale termine, senza che sia stata presentata alcuna richiesta, gli oggetti rinvenuti potranno essere liberamente venduti dal Comune, e il ricavato essere utilizzato per interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

- 4- Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture, sia comuni che private, se non vengono reclamati dagli aventi diritto entro 30 giorni dall'inizio dell'operazione di esumazione o dalla scadenza della concessione, diventano di proprietà del Comune, che può utilizzarli in opere di miglioramento del cimitero, oppure venderli o metterli all'asta pubblica.
 - a) Le tombe interessate, possono essere nuovamente concesse ad altri concessionari; il ricavato dovrà essere impiegato per apportare migliorie all'impianto cimiteriale.
- 5- Il Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, può autorizzare il reimpiego dei materiali o di opere di proprietà dei concessionari se questi sono in buono stato di conservazione e rispondono ai requisiti prescritti per la sepoltura in cui s'intende utilizzarli.
- 6- Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'operazione di esumazione ordinaria dai campi comuni, potranno essere assegnate, se in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura, gratuitamente, alle persone bisognose che ne facciano richiesta per la collocazione sulle sepolture di parenti che ne sono sprovvisti.
- 7- Le opere e gli oggetti di valore artistico o storico, dovranno essere conservati, dal Comune, all'interno dell'impianto cimiteriale o in altro luogo idoneo.
- 8- Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915, questi devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.
- 9- Le sostanze e i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati:
 - a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;
 - b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
- 10- E' facoltà del Comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione, convenzionarsi o consorziarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino; in caso contrario si continuerà ad inumare resti mortali nel cimitero.

CAPO XVI

MORTE E DECESSO

Art. 57 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

- 1- Per cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale".

Con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli".

Per resti mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi".
- 2- Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n° 1265, devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

La dichiarazione di morte deve essere fatta all'ufficiale di stato civile del luogo del decesso da uno dei coniugi o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche l'inimpresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione deve essere iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato T.U. n° 1238/1939.

a) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'azienda sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

b) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

c) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al comma 5 del presente articolo.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Il medico curante deve compilare, ai sensi del presente articolo al comma 2, unicamente la scheda Istat.

d) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

e) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune dove è avvenuto il decesso all'azienda sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso.

f) Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una azienda sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare, entro trenta giorni, copia della scheda di morte all'azienda sanitaria locale di residenza.

Nel caso di comuni comprendenti più di unità aziende locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del comma f) del presente articolo.

g) Entro tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 ogni azienda sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali la regione, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto sopra citato, deve individuare l'azienda sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

h) Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

3- Per la denuncia dei casi di morte previsti dal presente articolo al comma 2 al punto d) si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 59 e nel comma 1 dell'art. 62 del presente regolamento.

4- Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

5- Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto del 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'azienda sanitaria locale competente.

- a) Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
 - b) I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
 - c) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
 - d) La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal comma 3, 4 e 8 dell'art. 58 del presente regolamento, e comunque non dopo le trenta ore.
- 6- Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale deve dare subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
- a) Salvo deverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché essa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
- 7- L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'articolo 141 del regio decreto del 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
- a) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al presente articolo al comma 6.
- 8- Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto del 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dai commi precedenti del presente articolo.
- a) Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale.
 - b) A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
 - c) Nei casi previsti dal presente comma ai punti a) e b) precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione del feto o estrazione, domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 58 - Periodo di osservazione dei cadaveri

- 1- Le funzioni si distinguono in:
- a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - a) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie ed accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti.

- 2- Il mantenimento in osservazione di salme di persone morte a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere effettuato in modo tale da evitare una contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni, che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. farà caso per caso, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.
- 3- Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi o deposto nelle celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dall'ora del decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti (elettrocardiografo), la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge del 2 dicembre 1975, n° 644, e successive modificazioni.
- 4- Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita deve essere di 24 ore; nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 3 del presente articolo.
- 5- La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva.
- 6- La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica.
 - a) In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte.
 - b) In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del comma 5 al punto d) dell'art. 57 e del comma 3 del presente articolo, il medico deve accertare la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiografo.
 - c) Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n° 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico).
- 7- Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.
- 8- Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
- 9- I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi del comma 3 del presente articolo;
 - b) decesso con decapitazione o maciullamento;
 - c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui al comma 8 del presente articolo.

- 10- Le salme di persone morte a causa di malattie infettive - diffuse o sospette tali, devono essere tenute in osservazione in separato locale, ove esistente; quest'ultimo, nel quale è severamente vietato l'accesso alle persone non autorizzate, deve essere utilizzato ogni qual volta si creino le condizioni di compresenza di cadaveri.
- 11- La sorveglianza dei cadaveri, allo scopo di rilevare eventuali manifestazioni di vita, può essere effettuata con appositi macchinari oppure mediante personale addetto a tali compiti.

Art.59 - Riscontro diagnostico

- 1- Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n° 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
 - a) Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
 - b) Il riscontro diagnostico è seguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
 - c) Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
 - d) Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
- 2- I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185, in quanto applicabili.
- 3- I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui al comma 2 dell'articolo 57; il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui al comma 2 al punto e) dell'art. 57 del presente regolamento.
 - a) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modifiche.
 - b) Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.60 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

- 1- La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n° 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dal comma 3,4 e 8 dell'art. 58 del presente regolamento.
Ai cadaveri di cui al presente comma deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

- 2- I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma del comma 1 del presente articolo, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso gli altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
 - a) Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.
 - b) I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
- 3- Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui al comma 1 del presente articolo, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
- 4- Il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
 - a) Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
 - b) In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
 - c) E' vietato il commercio di ossa umane.

Art.61 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

- 1- Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n° 644, e successive modificazioni.

Art.62 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

- 1- Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
 - a) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale o delle aziende sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui al comma 2 dell'art. 57 del presente regolamento.

Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

- b) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compreso nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modifiche.
- c) Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 59 al comma 2 del presente regolamento.
- d) Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

- 2- I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio della professione e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
 - a) Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - 1) dichiarazione di un medico incaricato di eseguire l'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - 2) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 3- L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185, in quanto applicabili.
- 4- Il trattamento antiputrefattivo di cui al comma 16 dell'art. 16 del presente regolamento è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al comma 3,4,8 dell'art. 58 del presente regolamento.

CAPO XVII

SERVIZI GENERALI

Art. 63 - Deposito di osservazione e obitorio

- 1- Il Comune deve disporre di locali da adibire a camera di osservazione ed obitorio.
 - a) Tali ambienti possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
 - b) Distinti l'uno dall'altro, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - 1) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - 2) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie ed accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo.
 - 3) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
- 2- I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma del comma 8 dell'art. 5 del presente regolamento, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
 - a) Nel caso di cui al comma 8 dell'art. 5 del presente regolamento, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 1 del presente articolo, si deve tenere conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.
- 3- Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;

- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 4- L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla pubblica autorità o dall'autorità giudiziaria che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
- 5- Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di deposito di osservazione, devono essere trasportate, con le cautele di cui al comma 9 dell'art. 16 del presente regolamento, al deposito di osservazione di cui al presente articolo.
- 6- CELLE FRIGORIFERE:
- a) L'azienda sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; all'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione deve provvedere il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n° 142.
L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.
- b) Nel territorio di ciascuna azienda sanitaria locale le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.
Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una azienda sanitaria locale, oppure comprende più aziende sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.
- c) Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.
- d) Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.
- 7- Per le caratteristiche del deposito di osservazione si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 28 delle Norme di Attuazione.

Art. 64 - Camera mortuaria

- 1- La camera mortuaria è il locale nel quale vengono depositate le salme in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione.
- 2- Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- a) Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, con accesso separato dagli altri servizi, deve inoltre essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- b) La superficie viene determinata in base al numero di decessi medi giornalieri maggiorato in larga misura per gli eventi eccezionali (epidemie, calamità naturali, ecc.) ed in base all'ingombro di ogni feretro (mt. 1,00 x 2,00) e dagli spazi da riservare alla sosta dei dolenti ed agli operatori addetti al trasporto della salma.
- 3- Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente regolamento, funziona come tale la camera mortuaria.
In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'articolo 58 comma 7 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 63 comma 3 (ultimo periodo).

- 4- La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 5- Per le caratteristiche tecniche della camera mortuaria si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 28 delle Norme di Attuazione

Art. 65 - Sala per celle frigorifere

- 1- La sala per le celle frigorifere deve essere ubicata, in prossimità degli ingressi, insieme a tutti i locali di servizi.
- 2- I posti salma refrigerati devono essere almeno 5, così come previsto dal comma 6 al punto b) dell'art. 63 del presente regolamento.
- 3- Per le caratteristiche della sala per celle frigorifere si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 30 delle Norme di Attuazione.

Art. 66 - Sala per autopsie

- 1- La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65 del presente regolamento.
Per le caratteristiche della sala per autopsie si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 29 delle Norme di Attuazione.

Art. 67 - Archivio, depositi, magazzini

- 1- Tutti i locali da adibire a servizi generali, devono essere collocati in prossimità degli ingressi principali e vicino all'alloggio del custode, se esistente.
- 2- In posizione adeguata, occorre prevedere degli spazi destinati a depositi e magazzini per il ricovero di: mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, cippi provenienti da campi decennali scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti, nonché quant'altro necessari per una funzionale gestione della struttura cimiteriale.

2- Per le caratteristiche dei locali da adibire a servizi generali si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 31 delle Norme di Attuazione.

Art. 68 - Servizi igienici

- 1- All'interno del cimitero è indispensabile creare servizi igienici, divisi per sesso, destinati al pubblico e al personale addetto, ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile ed in numero proporzionato alla superficie cimiteriale tenuto conto anche del massimo afflusso di visitatori nelle ricorrenze consacrate ai defunti.
- 2- Per le caratteristiche dei servizi igienici si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 32 delle Norme di Attuazione.

CAPO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

- 1- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche ai rapporti ed alle concessioni costituitesi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso.
- 2 - Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso sulle sepolture private secondo il regolamento precedente, dovrà presentare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli atti e i documenti che comprovano tale propria qualità.
- 3- Se vengono riconosciuti i diritti, nel rispetto del regolamento precedente, il Sindaco comunicherà al diretto interessato, il nuovo provvedimento, che sarà conservato insieme a tutti gli atti riguardanti la sepoltura in oggetto.
- 4- Per le norme non espressamente contenute nel presente regolamento si fa riferimento alle seguenti disposizioni:
 - D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990: Applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Grammichele approvato nel 1995;
 - Circolare esplicativa del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
 - R.D. 19 ottobre 1930, n° 1398: Approvazione del codice penale;
 - R.D. 27 luglio 1934, n° 1265: Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
 - R.D. 1 luglio 1937, n° 1379: Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme;
 - R.D. 16 giugno 1938, n° 1055: Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra la Santa sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria;
 - Legge 9 gennaio 1951, n° 204: Onoranze ai Caduti in guerra;
 - Legge 3 aprile 1957, n° 235: Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
 - D.P.R. 20 gennaio 1961, n° 300: Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 3 aprile 1957, n° 235;
 - D.M. 7 novembre 1961: Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n° 235;
 - D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185: Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivati dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;
 - Legge 13 luglio 1966, n° 615: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
 - Legge 4 gennaio 1968, n° 15: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
 - Legge 11 maggio 1971, n° 390: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n° 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;
 - D.M. 5 luglio 1975: Revisione dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria;
 - Legge 2 dicembre 1975, n° 644: Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico;
 - Legge 28 aprile 1976, n° 400: Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970;
 - D.P.R. 16 giugno 1977, n° 409: Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n° 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
 - D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915: Attuazione delle direttive CEE n° 75/442 relativa ai rifiuti, n° 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n° 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
 - D.M. 28 novembre 1986: Inserimento nell'elenco delle malattie infettive e diffuse sottoposte a notifica obbligatoria, dell'AIDS (SIDA), della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatite distinte in base alla loro etiologia;

- D.M. 25 maggio 1989: Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
 - D. Lgs. 28 luglio 1989, n° 271: Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - D.P.R. 15 dicembre 1990: Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse.
- 5- Eventuali atti e norme riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, nonché da tutte le leggi in materia di impianti cimiteriali, spettano al segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e della legge 25 marzo 1993, n° 81.
 - 6- Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n° 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n° 627, è abrogato.
 - 7- E' abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con questo regolamento o comunque incompatibile.
 - 8- Per l'attuazione delle disposizioni contenute regio decreto legge 9 dicembre 1926, n° 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n° 883, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27 febbraio 1928.
 - 9- Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n° 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
 - 10- Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità locale competente e d'intesa con l'azienda sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione di cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.
 - 11- Il Sindaco può autorizzare il personale addetto al cimitero o il responsabile dell'ufficio competente, senza obbligo di preavviso al concessionario o agli aventi diritto, la rimozione, sostituzione e/o modifica, nonché tutti i lavori necessari atti a garantire stabile e decorosa ogni sepoltura data in concessione che, nonostante siano disposti dal presente regolamento e dalle Norme di Attuazione, non sono stati eseguiti nei termini e nelle modalità richieste. Nei lavori sono comprese tutte quelle modifiche prescritte dalle Norme di Attuazione che sono necessarie per l'adeguamento della sepoltura alle disposizioni contenute in esse. Le spese dei lavori sopra menzionati saranno addebitati al concessionario.
 - 12- E' prevista, nei casi di cui sopra e in tutti i casi in cui si riterrà opportuno, una sanzione amministrativa pecuniaria che il Comune applicherà nei confronti dei concessionari inadempienti o di coloro che non osserveranno il Regolamento e le presenti norme.

TARIFFARIO

PARTE I – CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1 - CONCESSIONE O RINNOVO DELLA CONCESSIONE, DEL DIRITTO D'USO (O DI SUPERFICIE) DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A INUMAZIONE O TUMULAZIONE.

individuale	€150 al metro quadrato
per famiglia	€150 al metro quadrato
per collettività	€200 al metro quadrato

2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI DI CUI ALLA TARIFFA 1 CHE PRECEDE, OLTRE I DIRITTI DI SEGRETERIA

inglobata nella tariffa 1

3 - CONCESSIONE O RINNOVO DELLA CONCESSIONE, DEL DIRITTO D'USO DI MANUFATTI CIMITERIALI, COSTRUITI DAL COMUNE, A SISTEMA DI TUMULAZIONE (LOCULI)

individuale	€1.500,00
non residenti (incremento del 40%)	€2.100,00
affitto loculi (prenotati da vivi)	€25,00/anno

NOTA: NEL CASO DI UN SUCCESSIVO RINNOVO DOPO LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE A DURATA ORDINARIA, LA TARIFFA DI RINNOVO E' QUELLA DI CUI ALLA VOCE C.

4 - PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DEL CIMITERO D'USO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 ANNI DALLA TUMULAZIONE (ART. 23, COMMA 2)

per ogni anno o frazione di anno	€50,00
----------------------------------	--------

5 - CONCESSIONE O RINNOVO DELLA CONCESSIONE, DEL DIRITTO D'USO DI FOSSE PER INUMAZIONE PER SEPOLTURE PRIVATE DI CM 250x75. PER LA DURATA DI ANNI 10 (ART. 4, COMMA 2, LETT. a)

€50,00

6 - CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA O DI COMUNITA'

per tombe a 5 e 10 posti	€ 150,00 al metro quadrato
per cappella	€ 200,00 al metro quadrato
per tombe a 5 e 10 posti non residenti (incremento del 40%)	€ 210,00 al metro quadrato
per cappella non residenti (incremento del 40%)	€ 280,00 al metro quadrato

7 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA TUMULAZIONE DI FERETRI DI PARENTI IN LINEA COLLATERALE O DI AFFINI DEL CONCESSIONARIO, OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. (ART. 21, COMMA 16, LETT. b)

€50,00

8 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA TUMULAZIONE DEI FERETRI DI PERSONE CHE SIANO STATI CONVIVENTI CON I CONCESSIONARI, OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. (ART. 21, COMMA 16, LETT. c)

€50,00

9 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA TUMULAZIONE DI FERETRI DI PERSONE CHE ABBIANO ACQUISITO PARTICOLARI BENEMERENZE NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI. (ART. 21, COMMA 17)

€50,00

10 - PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DI DIVISIONE DI POSTI SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI TRA LE PARTI, OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. (ART. 25, COMMI 1 E 2)

€100,00

11 - PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DI RINUNCIA PERSONALE AL DIRITTO DI SEPOLTURA, OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. (ART. 25, COMMA 3)

€100,00

12 - PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INTERNI TRA CONCESSIONARI, OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. (ART. 25, COMMA 6)

€100,00

13 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA AL DEPOSITO PROVVISORIO DI FERETRI, OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. (ART. 30)

€20,00

14 - USO DEL DEPOSITO PROVVISORIO DI FERETRI. (ART. 30, COMMI 5 E 6)

cauzione per deposito provvisorio di feretri	€ 200,00
uso a trimestre o sua frazione	€ 50,00

15 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA AL RINNOVO DEL DEPOSITO PROVVISORIO DI FERETRI, OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. (ART. 30)

€20,00

16 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE, COSTRUITE DAL COMUNE. (ART. 44, COMMA 1)

ad anno per posto	€ 20,00
-------------------	---------

17 - UTILIZZO DI SEPOLTURE AD INUMAZIONE OLTRE IL PERIODO ORDINARIO DI ROTAZIONE, SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI.

per ogni semestre (anno) o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura	€ 50,00
---	---------

PARTE II - OPERAZIONI MURARIE

1	aperuta loculo	€50,00
2	aperuta tomba privata	€100,00
3	aperuta tomba privata a terra	€100,00
4	chiusura loculo	€50,00
5	chiusura tomba privata	€100,00
6	chiusura tomba privata a terra	€100,00